



N.5566

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il vigente Statuto di questa Università;
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- visto il D.R. del 29 settembre 2008, n.10259, di ricostituzione del Senato accademico, per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011, dal quale risulta che i proff. Salvatore LO NIGRO e Salvatore PLUCHINO sono stati nominati, rispettivamente, rappresentante dei professori ordinari per l'area tecnico-scientifica "Scienze fisiche" e rappresentante dei professori associati per l'area tecnico-scientifica "Scienze matematiche e informatiche";
- visto il proprio decreto del 17 marzo 2010, con il quale il prof. Salvatore LO NIGRO, a decorrere dal 1° novembre 2010, cessa dall'ufficio di professore ordinario fuori ruolo, per raggiunto limite massimo di età;
- vista l'istanza dell'8 aprile 2010, con la quale il prof. Salvatore PLUCHINO ha chiesto di essere collocato a riposo, per volontarie dimissioni a decorrere dal 1° novembre 2010;
- richiamato il proprio decreto del 27 aprile 2010, n. 6754, di accettazione delle dimissioni del prof. Salvatore PLUCHINO, con la decorrenza sopra indicata;
- visto l'art. 63 comma 3° del citato Regolamento Generale di Ateneo che testualmente recita:
"Qualora un membro elettivo in un organo collegiale decada o rinunci per qualunque motivo alla carica, viene sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti purchè abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi, ... Qualora la lista degli eletti sia esaurita o non soddisfi le condizioni sopra esposte, vengono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dalla vacanza. Nel caso che la vacanza sia prevedibile, la sostituzione o l'indicazione di elezioni suppletive può essere fatta anche prima dei termini prescritti."
- atteso che nessuno degli aventi diritto al subentro ha raggiunto il quorum all'uopo richiesto, così come risulta dal verbale n.3 del 28 maggio 2008 della Commissione elettorale nominata in occasione delle elezioni per la designazione delle rappresentanze del Personale in seno al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico ed al Comitato per le attività sportive e ricreative – triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011;
- considerato che per quanto sopra occorre procedere ad elezioni suppletive;
- valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono indette le elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei professori ordinari dell'area tecnico-scientifica "Scienze fisiche" e di un rappresentante dei professori associati dell'area tecnico-scientifica "Scienze matematiche e informatiche" in seno al Senato accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011.

Le operazioni di voto si svolgeranno il 14 ottobre 2010, dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari appartenenti all'area tecnico-scientifica "Scienze fisiche" e i professori associati appartenenti all'area tecnico-scientifica "Scienze matematiche ed informatiche" che, alla data di emanazione presente decreto, rivestono tale qualifica.

Hanno diritto all'elettorato attivo i docenti appartenenti a tutte le aree tecnico-scientifiche che, alla data di emanazione del presente decreto, rivestono tale qualifica e non si trovano in situazione di incompatibilità.

I professori ordinari appartenenti all'area tecnico-scientifica "Scienze fisiche" e i professori associati appartenenti all'area tecnico-scientifica "Scienze matematiche ed informatiche" che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi, godono del solo elettorato attivo.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovavano sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

ART.3

Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori, distinti per fascia di appartenenza, saranno affissi almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'Albo dell'Università.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi, possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la data fissata per le elezioni..

ART.4

Risulterà eletto il primo degli eligendi che avrà riportato il maggior numero dei voti.

ART.5

Con successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali.

ART.6

L'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro elettore noto al seggio stesso.

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante le schede e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Effettuata la votazione, le schede devono essere ripiegate accuratamente e restituite al Presidente del seggio che le inserisce in presenza dell'elettore nelle apposite urne.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

ART.7

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i componenti dei seggi redigono e sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme e l'elenco del corpo elettorale.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati alla Commissione elettorale ove si procederà alla proclamazione degli eletti.

La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il più grande di età.

A seguito della proclamazione degli eletti, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni elettore può proporre ricorso dinanzi alla Commissione elettorale che decide, in via definitiva ed in contraddittorio, nel termine di quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 8

La Commissione elettorale è quella già nominata con i DD.RR. del 10 e del 22 aprile 2008 in occasione delle elezioni svoltesi in data 22 maggio 2008, per la designazione delle rappresentanze del Personale in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative - triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011.

La Commissione oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.7, ha il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai componenti dei seggi;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

Catania, 7 settembre 2010

IL RETTORE
(Prof. A. Recca)